

(1) BRANCACCIO N., L'esercito del vecchio Piemonte, Vol. 1, Roma, 1923, pp, 407 e ss.

(2) CHANDLER D.G., Le campagne di Napoleone, Milano, Rizzoli, 1973, pp. 355 e ss.

(3) Cfr., a solo titolo di esempio, l'opera degli Enciclopedisti in: VENTURI F., Le origini dell'enciclopedia, Torino, Einaudi, 1963. (

4) BRICITO Z., Istituzioni di diritto militare, Torino, 1964, p.34.

(5) BRICITO Z., op. cit., p. 41.

(6) Per un maggiore approfondimento della leva di massa e del contrasto di classe che su di essa si innestò, cfr. SOBOUL A., La Rivoluzione francese, (tr. it. di Carlo Pischedda, Bari, 1971, pp. 314 e ss.

(7) MARAT J.P., Disegno di legislazione criminale, (tr. it. M.A. Aimò), Ist. ed. Cisalpino, Milano/Varese, 1971, e l'ampia bibliografia in esso contenuto.

(8) Règlement concernant le service intérieur, la police et la discipline de l'infanterie, e Règlement concernant le service intérieur, la police et la discipline des troupes à cheval, ambedue emanati con legge 14/15 settembre 1791; cit. da VERRI P., Le regole della disciplina in Italia nell'epoca moderna e contemporanea, Roma, 1977, pp. 31 e 32.

(9) Cfr. il mio articolo La disciplina militare e le punizioni corporali sotto i Savoia, di prossima pubblicazione su "La Nuova Sardegna".

(10) Nel famoso proclama di Napoleone all'Armata che si apprestava a combattere in Italia: «Soldati, siete nudi, mal nutriti [...] ma io voglio condurvi nelle pianure, più fertili del mondo...», c'è un'eco di questa realtà.

(11) SOBOUL A. , op. cit., p. 499.

(12) CHANDLER D.G., op.cit., p.227; «Non appena fu in grado di imporre la sua autorità, Napoleone eliminò il sistema adottato nel periodo rivoluzionario di avere in azione una intera serie di eserciti autonomi e centralizzò tutte le formazioni in un unico esercito sotto la guida di un unico capo se stesso».

(13) BRANCACCIO N., L'esercito del vecchio Piemonte, Vol. 2, Roma, 1925, pp. 451 ss.

(14) Cfr. ROSSETTO V., Storia dell'arte militare antica e moderna, Milano, 1893, p.324 e ss.

(15) MARAVIGNA P., Storia dell'arte militare moderna, Torino, 1926, Vol. 2, p.142; inoltre, sull'argomento, cfr. VERRI P., La polizia militare attraverso i tempi, Roma, 1975, p.207 e ss.

(16) Per ulteriori approfondimenti cfr. LEFEBVRE G., Napoleone, Bari, Laterza, 1969, p. 35 ss. ; e REINHARD M., Avec Bonaparte en Italie, Paris, 1964; e ancora TARLE E.V., La vita economica dell'Italia nell'età napoleonica, Torino, 1950.

(17) CHANDLER D.G., op. cit., p. 1044 e ss.

(18) «Chiamati Noi dalla rinuncia dell'amatissimo mio fratello il Re Carlo Emanuele, e per diritto di successione al Trono dei nostri Augusti Avi, preme al nostro cuore,dopo 16 anni

d'acerbissimi affanni, e di luttuosissime vicende, d'essere quanto prima tra di voi, amatissimi Sudditi, qual tenero psdre fra mezzo a' suoi figli. Atterrate sono finalmente le abominevoli barriere, che ci tenevano da voi disgiunti: la Divina Provvidenza ha riuniti in una volonta sola e ad un solo scopo il cuore e la volonta delle POTENZE ALLEATE [...] L'Europa è libera, e le popolazioni hanno riacquistato insieme ai legittimi loro Sovrani il rango distinto, che prima occupavano fra le Nazioni [...] Fra le prime nostre cure sara quella di sollevarvi dall'esorbitanza dei pesi, che su di voi gravitano attualmente; [...] e di restituire ciò che più interessa la nostra sensibilita, l'antico lustro alla nostra Santa Religione [...] IL VOSTRO SOVRANO, che vi fu già compagno d'armi, a se v'invita. Dichiariamo abolita la Coscrizione ...».

Il documento è reperibile presso la biblioteca del Comune di Sassari. Collocazione: Editti-Patenti-Pregoni, 1814, AL III B.117.

(19) PIERI P., op. cit., Torino, Einaudi, 1962, p.14. Ci sembra opportuno rilevare una discordanza della data relativa all'abolizione della coscrizione: il documento poc'anzi riportato indica quella del 14 maggio, mentre sia il BRANCACCIO, op.cit., Roma 1925, p. 5; che il PIERI, op.cit.,p.38, indicano quella del 18 maggio.

(20) Coll.: Editti-Patenti-Pregoni, 1814, AL. III, B.117.

(21) Coll.: Editti-Patenti-Pregoni, 1814, ALL.III B 117

(22) Si pensi, che al rientro di Vittorio Emanuele I a Torino, gli onori furono resi dalle truppe austria che e dalla sola guardia urbana, rimessa in efficienza per la circostanza. Cit. da PIERI P., op.cit, p.38.

(23) Infatti, oltre ad essere state aumentate di un quarto le paghe degli ufficiali e delle truppe ed essendo cresciuto di circa un quinto il valore dei viveri, dei foraggi e di tutte le materie prime, vi erano le non poche spese transitorie relative al mantenimento delle truppe austriache, al passaggio delle truppe francesi che tornavano in Francia ed a quello delle piemontesi, cisalpine, napoletane che rientravano nelle rispettive regioni di origine. Fu necesiario riacquistare tutti i cavalli, fornire il nuovo vestiario, acquistare i mobili da caserma. Si ebbe inoltre il carico di tutte le pensioni accordate dal cessato governo francese,che il re volle fossero conservate.Per tutte queste ragioni, i bilanci del 1815-16 si mantennero molto elevati. Cit. da BRANCACCIO N., op. cit., pp.141 e 142.

(24) UFFICIO STORICO SME., L'esercito italiano dal I tricolore al I centenario, Roma, 1961, p.39.

(25) Coll.: Editti-Patenti-Pregoni, 1814,vol I, AL. III, (indice 15).

(26) PIERI P., op. cit., pp. 38 e 39.

(27) BRANCACCIO N., op. cit., p.4. Il PIERI, op.cit., p.38, indica un ritorno "alle forme e agli organici del dicembre 1798".

(28) Il marchese Antonio Asinari di San Marzano era infatti impegnato al Congresso di Vienna.

(29) BRANCACCIO N., op. cit., pp. 4 e 5,

(30) Sull'argomento cfr. BRANCACCIO N., op. cit., p 5

(31) PIERI P., op. cit., pp.39 e 40.

(32) Il re aveva dichiarato che "col merito degli antenati calcolava anche quello personale". A coloro che avevano militato o militavano ancora in Francia il Sovrano rispondeva invariabilmente che "non voleva interrompere il corso delle loro fortune". Li accusava, inoltre, di far uso immoderato di "Brandevin". Cit. da BRANCACCIO N., op. cit., p.186.

(33) Sull'argomento cfr. PIERI P., op. cit., p. 39.

(34) «SOLDATI, Le nostre cure per far rinascere l'Armata ottennero il più felice successo. Lo

spirito sempre guerriero dei Nostri Popoli può ora brillare della propria luce. Soldati, Voi non sarete più divisi, e sparsi in lontane regioni, ed in falangi straniere, Voi non spargerete più il vostro sangue sull'Elba, sul Tago, o fra le nevi del Nord, per una causa non vostra. Riuniti sotto gli Stendardi a cui a cui acquistarono tanta gloria i vostri Padri, Voi difenderete come essi la vostra Patria, i vostri interessi, il vostro, nome. Se gli avvenimenti straordinari che agitano una vicina Nazione, minacciassero la nostra tranquillità, Voi saprete sostenere la nostra antica riputazione. La fedeltà, e l'attaccamento ai Principi della nostra famiglia sono il retaggio che vi hanno trasmesso li vostri maggiori; esso vi onora tra le Nazioni. Gli Augusti nostri Antenati ci hanno tramandato l'amore, e la benevolenza per Voi, e per i nostri Popoli: Voi custodirete, Noi conserveremo questo sacro deposito. Alla vostra sorte già migliorata abbiamo aggiunti nuovi vantaggi; le onorevoli distinzioni, l'avanzamento [sic] per il fedele, e valoroso Soldato non troveranno altra misura che quella del merito. Torino, li 30 marzo 1815. V. Emanuele ». Coll.: Editti-Patenti-Pregoni. 1815.

(35) UFFICIO STORICO SME., op. cit., p. 40.

(36) Per far fronte alle spese necessarie, con manifesto del 29 marzo, il governo lanciò un prestito di quattro milioni di lire ed inoltre, il 2 maggio, mediante convenzione con l'Inghilterra, ottenne un sussidio per il mantenimento dei 15 mila uomini destinati alla spedizione contro Murat. Con questi mezzi si poté spingere più celermente l'apparecchio delle truppe ed organizzare un piccolo esercito di 18 mila uomini. Sull'argomento cfr. BRANCACCIO N., Op. cit., p. 7.

(37) Di questa riforma così scriveva il Re: « Je m'occupe d'une nouvelle formation d'armée plus économique et plus parfaite pour pouvoir la porter du pied de paix au pied de guerre sans qu'an aperçoive. J'incorpore les régiments, d'ordonance et provinciaux, dans chaque régiment, en temps de paix ils n'auront que deux bataillons petits sous les armes, et en temps de guerre quatre, qui formerant una brigade et pouvant être poussés à une grande force ». Cit. da BRANCACCIO N., op.cit., pp. 8 e 9.

(38) UFFICIO STORICO SME., op. cit., p. 40.

(39) UFFICIO STORICO SME., op. cit., p. 40.

(40) Gli ufficiali del Ducato di Genova provenivano quasi tutti dal servizio francese od italico, avevano avuto rapidi avanzamenti e si trovavano, ancora giovani a rivestire gradi più elevati di gran parte degli ufficiali piemontesi del 1800, ritornati in servizio. Per eliminare i gravi malcontenti, la maggior parte degli ufficiali genovesi furono destinati ai corpi di Marina che si stavano organizzando.

(41) Cfr. BRANCACCIO N., op. Cit., p. 36

(42) Coll.; Editti-Patenti-Pregoni, 1814, AL, III, B, 117,

(43) «L'istruzione delle reclute cominciava dalla posizione di attenti (che fu poi detta guardavoi) e per apprenderla si poneva il soldato contro un muro in modo lo toccasse con la nuca, le spalle e le calcagne. Si passava quindi al saluto, che era fatto con la mano destra alla visiera, pollice aderente alla medesima: si insegnava poi il maneggio d'arme, scomposto in tempi". Cit. da BRANCACCIO N., op. cit., p. 82.

(44) un esemplare è presso l'Ufficio Storico dello SME. di Roma.

(45) Règlement pour les devoirs de l'infanterie depuis le soldat jusqu'au colonel commandant inclusivement.

(46) VERRI P., op. cit., p. 33. Sull'argomento cfr. anche BRANCACCIO N., op. cit., p. 82.

(47) Regolamento dei doveri della Fanteria dal soldato sino al colonnello inclusivamente, art. 1.

(48) DE FRANCESCHI C., Il regolamento di disciplina. Cenni sulle origini e sull'evoluzione. Dal 1814 al 1965, in "Rivista Militare", Anno XXIV, dicembre 1968, p. 1533.

(49) VERRI P., op. cit., p. 33.

(50) Ibid. art. 4, cap. 2.

(51) Ibid. art. 6, cap. 2.

(52) Le vergate eran date con giunchi, le nervate con nervi di bue e le corregge con cinghie.

(53) Si trattava di una vera e propria catena, applicata al piede del punito, più o meno lunga a seconda delle colpe.

(54) BRANCACCIO N., op. cit., pp. 200-201, Ripreso, parzialmente, anche da VERRI P., op. cit., p. 349

(55) BRANCACCIO N., op. cit., p. 191 e ss.:

«Giuramento del sig, ...L'anno del Signore mille ottocento ... ed alli ... del mese di ... in Torino, ed in una delle sale del ... avanti me ... ed in presenza delli Signori ... testimoni astanti e richiesti, ed al presente sottoscritti, è comparso il Sig. ... il quale ha prestato il suo giuramento nel modo che segue:

Io ... sopra questa Croce giuro e prometto all'Onnipotente Signore Iddio, che invoco testimonio a quest'atto, di bene e fedelmente e con ogni possibile esattezza, attenzione e costanza servire a S.S.R.M. nella carica che si è degnata di conferirmi di ... e che, sotto pretesto ed occasione di essa non commetterò, né permetterò che si commetta, alcun aggravio, estorsione, concussione, frode, malversazione, abuso, nocevole allo Stato, all'economia ed al buon regolamento degli interessi di S.M, né altra cosa indebita; né farò, né permetterò che si faccia alcuna cosa che possa rindondare in danno, ingiuria o disavvantaggio della S.S.R.M. e dei diritti sui e dominj, anzi quella impedirò per quanto venga alle mie forze permesso né farò mai patti, stabilimenti, né converrò in consigli perniciosi agli interessi suddetti, che mi opporrò ai consigli suddetti con la maggiore sollecitudine vigilanza e fedeltà più dovuta alla buona direzione, conservazione, giusto vantaggio retto maneggio delle R. Finanze, ed al dovuto compimento del

Regio Servizio, ed alla giustizia delle parti appartenenti alla mia carica suddetta, come pure prometto di non trasmettere, né impiegare direttamente od indirettamente denari fuori degli stati di S.M. e di non ricevere dono, emolumento, o guadagno da qualunque persona che me ne faccia offerta, senza il consentimento di S.S.R.M. alla quale rileverò le offerte medesime e le persone che me le avranno fatte ed i fini per cui possa conoscere, che mi sieno state fatte e non riceverò commissione alcuna estranea che possa divertirmi dal mio ufficio, né farò, od ammetterò, raccomandazioni a favore di qualunque persona per affari concernenti le R.Finanze ed affari economici di S.M.. Quand'anche dovessi esporvi la vita, anzi piuttosto quella perderò che consentire, né far direttamente, cosa veruna, che potesse essere, o trattarsi a pregiudizio della persona, della Casa, degli Stati, dello onore ed dell' impiego da S.M. confertomi, e quando sapessi che si facesse e trattasse, la rivelerò alla medesima mediatamente, o immediatamente, come meglio potrà riescirmi e me li opporrò a tutto potere; così anche rivelerò a' miei superiori tutto ciò che conoscerò essere di scandalo e di mal esempio, che non rivelerò alcun segreto che mi sia confidato da S.M. o per parte dei suoi consiglieri, o Ministri e rileverò nel modo come sopra, o alla M.S., o a chi sarà mio superiore, in ordine, tutto ciò che saprò essere di suo ordine, e contro al suo servizio che osserverò i regolamenti, ordini e stabilimenti fatti, e che si faranno da S.M. nelle parti spettanti a me, ed alla mia carica; che non appartengo e non mi ascriverò in avvenire ad alcuna società segreta, e che finalmente farò ed eseguirò puntualmente tutto ciò che in riguardo a detta carica sarò tenuto, come si conviene ad un buon e fedel servitore e suddito di S.M.. Così Iddio Sommo Onnipotente mi aiuti di osservare, come prometto a Dio medesimo ed a S.S.R.M.»

(56) Cfr. DE FRANCESCHI C., op. cit., in "Rivista militare", Anno XXIV, Dicembre 1958

(57) La nuova organizzazione militare presentava il seguente assetto:

- Segreteria (unica) di Guerra e di Marina;
- Stato Maggiore Generale;
- 7 Governi (o Divisioni Militari) a: Torino, Alessandria, Novara, Cuneo, Genova, Nizza, Chambéry, al cui comando erano preposti Generali dell'Esercito;
- 2 Divisioni di Sardegna (Cagliari e Sassari) con a capo un viceré;
- Una Provincia a sé (Ducato di Aosta) dipendente direttamente dalla Segreteria;
- Corpo dei Carabinieri Reali (istituito da Vittorio Emanuele con decreto del 19 luglio 1814): circa 2.000 uomini, la maggior parte a cavallo;
- 9 reggimenti, di fanteria di linea;
- Un raggruppamento granatieri guardie; ciascun raggruppamento era su 2 battaglioni di 6 compagnie: 1 di granatieri, 1 di cacciatori, 4 di fucilieri. In tempo di pace, la forza dei reggimenti si aggirava sui 1.600 uomini. In tempo di guerra, con l'afflusso dei contingenti provinciali, il reggimento saliva a 4 battaglioni (oltre 4.000 uomini) e prendeva la denominazione di Brigata.
- Corpo dei Cacciatori (fanteria leggera) su 4 battaglioni (Cacciatori piemontesi, Cacciatori di Nizza, Cacciatori di Savoia, Cacciatori della Regina). Ciascun battaglione aveva: una compagnia Carabinieri e 5 compagnie di Cacciatori.
- Legione Reale Leggera (aveva compiti amministrativi e di presidio: far osservare le leggi doganali, reprimere il contrabbando, concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico);
- Corpi Cacciatori Franchi (1 battaglione) reparti di punizione;
- 6 reggimenti di Cavalleria: 4 leggeri (Dragoni del Re e della Regina, Cavalleggeri del Re e di Piemonte) e 2 pesanti: Piemonte Reale Cavalleria e Savoia Cavalleria (poi Cavalleggeri di Savoia). Ogni reggimento aveva 6 squadroni;
- Corpo Reale di Artiglieria distinto in Artiglieria attiva, artiglieria sedentaria e treno di artiglieria.

Dell'artiglieria attiva faceva parte: 1 reggimento di artiglieria su 2 battaglioni di 7 compagnie ciascuno (6 di cannonieri e 1 di artiglieri e maestranze); una compagnia pontieri; 1 battaglione di artiglieria di Sardegna su 4 compagnie cannonieri. Dell'artiglieria sedentaria faceva parte il personale addetto alla direzione dei vari stabilimenti, quello addetto alle piazze e ai forti. Del treno facevano parte 4 compagnie ordinate in 1 battaglione, che, soppresso nel 1817, si trasformò in "Compagnia del regio treno".

- Corpo Reale del genio: 1 battaglione su 7 compagnie: 6 zappatori, 1 minatore;
- Milizia (ordinaria e provinciale): quella ordinaria era addetta all'ordine pubblico e dava man forte ai Carabinieri; quella provinciale veniva incorporata nei reggimenti fanteria di ordinanza, granatieri compresi;
- Corpo invalidi e veterani: per il servizio di presidio e per concorso al personale dell'artiglieria sedentaria;
- Scuola cadetti di artiglieria e genio;
- Regia Accademia Militare;
- Scuole per ufficiali presso i corpi;
- Corpo sanitario militare;
- Scuola di veterinaria;
- Intendenza Generale, cui facevano capo i vari servizi amministrativi.

Complessivamente, circa 30 mila uomini che in tempo di guerra salivano a circa 65 mila. Cit. dall'UFFICIO STORICO S.M.E., L'Esercito... ,op. cit., p.55 e ss.

(58) Cfr. LODDO CANEPA F., L'opera di V. Emanuele in Sardegna, (Riordinamento dell'esercito), in "La Nuova Sardegna", Anno 1951, n. 209.

(59) BRANCACCIO N., Op. cit., p. 115.

(60) Il 28 novembre 1823 veniva emanato l'omologo regolamento per la cavalleria.

(61) Regolamento di disciplina militare, in data del 27 di agosto 1822, parte I, cap I, art.1, p. 5.

(62) Ibid., pp. 5-6.

(63) Ibid.

(64) "Io N,N, giuro solennemente di essere fedele a Dio, ed alla maestà del Re Carlo Felice Nostro Signore, e di lui successori legittimi, di servirlo con onore e lealtà, di sacrificare anche li miei beni e la mia vita per la difesa della sua Real persona, e pel sostegno della sua Corona e della piena sua Autorità Sovrana, anche contro i suoi proprj sudditi, che tentassero di sovvertire l'ordine del governo Giuro parimenti di non abbandonare mai né cedere le nostre insegne ed il posto che mi verrà dai superiori affidato, d'ubbidire ai generali ed altri miei superiori da S.M. nominati, d'onorarli, difenderli, e d'eseguire ogni loro ordine in tutto cio che concerne il Regio servizio; giuro di non avere carteggio od intelligenza diretta o indiretta con potenze straniere , di non accettare dalle medesime doni, pensioni, e diatinzioni qualunque senza licenza di S.M., e di educare i miei figlioli con questi leali sentimenti. Giuro infine di non appartenere a nessuna setta o società proscritta dal governo di S.M., di non ascrivermi in avvenire e di svelarne l'esistenza se ne fossi informato. Così Dio mi ajuti". Regolamento di disciplina militare, op.cit..

(65) Si cita il particolare riguardante i due ultimi aggettivi "pronta e rispettosa" introdotti da Carlo Felice in sostituzione di "assoluta" con cui era redatto l'articolo quando fu portato alla firma del sovrano, anche se non si ritiene dato il clima, che con parole moderne potrebbe essere definito di "terrorismo ideologico", che vigeva questo avesse molta importanza ai fini dell'indiscriminata

pretesa di subordinazione.

(Cfr. DE FRANCESCHI C., op.cit., p.1536; ripreso anche da VERRI P., op.cit., p.48, nota 17).

(66) Cfr. Regolamento..., op.cit., art. 8, p. 8. '

(67) Ibid., art. 8, p. 9.

(68) Si pensi che nel regolamento del 1965, in vigore fino all'11 luglio 1978, era prescritto l'uso della seconda persona singolare nei confronti dei militari e graduati di truppa, Prescrizione abolita solo il 5 luglio 1975 con foglio n. 732/223 dello S.M.E..

(69) L'articolo 17 è, ancora oggi, una delle pietre miliari del "famoso codice etico e morale" su cui si fonda tutto l'agire militare, soprattutto per quanto riguarda i criteri pedagogici dai quali muove l'odierna azione di comando. Tra gli ufficiali, specialmente quelli di carriera, prevale una concezione dell'azione di comando basata essenzialmente sul "distacco formale" tra superiore ed inferiore, considerato forse, come il solo sistema per ottenere un disciplinato disimpegno delle diverse funzioni. Che sia l'ultimo dei tanti atteggiamenti di una casta avida di pompe, ormai in declino ?

(70) Si precisava, infatti che «egli [il ricorrente] deve usare di tal facoltà senza mancare ai doveri della subordinazione », e, comunque «allorquando le circostanze non ammettono dilazioni, e il superiore non voglia avere riguardo a rappresentanze, gli ordini devono essere eseguiti, e soltanto dopo di ciò sarà permesso di lagnarsi del torto che si crede sofferto » (art.12).

(71) E' proprio del 1822, infatti, la creazione nello Stato sabauda di un vero e proprio Codice Penale Militare, parallelo al regolamento, che per la prima volta distingueva tra "mancanza" e "delitto" (reato). Cfr. VERRI P., op.cit., p.35 e 36.

(72) Era il castigo più lieve, consisteva nel far presentare il punito una o più volte al giorno in perfetta "montura" ad un superiore a ciò destinato. Tale castigo veniva applicato principalmente per le mancanze, contro la "montura" e per la negligenza nel tenere pulito l'armamento e il vestiario; questa Punizione poteva essere estesa a tutta una compagnia.

(73) Il soldato punito veniva comandato di guardia o di fatica indipendentemente dal proprio turno. Questo castigo veniva applicato per coloro che commettevano mancanze lievi contro il servizio; specialmente per trascuratezza o pigrizia. Non potevano essere puniti con questo castigo i "bassi-ufficiali", le mancanze dei quali, in servizio, erano sempre reputate gravi".

(74) In ogni quartiere esistevano due stanze destinate a prigione; una veniva chiamata "stanza di prevosto" ed era destinata ai soldati semplici; l'altra, chiamata "stanza di disciplina", era riservata ai bassi ufficiali". Venivano rinchiusi in queste stanze, per maggiore o minore tempo, i "bassi-ufficiali" e soldati colpevoli di mancanze contro il decoro, la disciplina, il servizio e la subordinazione. "Siccome l'uso troppo frequente di questo modo di castigare riuscirebbe notevole alla salute, ed al costume del punito, ed oneroso ai buoni per le fatiche di servizio, e perciò da preferirsi ordinariamente l'esercizio di punizione. Tale castigo consiste nell'ascrivere alla prima o seconda classe delle reclute il caporale o soldato colpevole, benché già addestrato, e nel costringerlo ad esercitarsi con esse una o due volte al giorno, anche collo zaino sulle spalle, senza pregiudizio degli altri servizi a cui è tenuto per turno (sic.) regolare ».

(75) Nel quartiere vi era anche una terza stanza destinata ai colpevoli sottoposti a pane e acqua, ai ferri lunghi, corti od incrociati. Il castigo a pane ed acqua non poteva eccedere mai i quindici giorni. Se, comunque, il castigo superava i tre giorni, il punito, doveva ricevere

l'ordinario completo. La durata massima della punizione dei ferri era di otto giorni per quelli lunghi, quattro per i corti e tre per gli incrociati. Al punito con i ferri corti andavano, questi ultimi, allungati per due ore ogni sei e per tutta la notte. Alla prigione a pane ed acqua andavano soggetti i soldati che si presentavano alla visita sprovvisti degli effetti prescritti, quelli che per negligenza o pigrizia o malizia guastavano o vendevano qualche parte del loro vestiario, armamento o munizioni da guerra, e quelli che erano dediti ai vizi. I ferri lunghi, corti od incrociati venivano applicati secondo la gravità e delle circostanze e delle colpe per coloro che erano recidivi nelle mancanze precedenti.

(76) I soldati delle compagnie scelte, granatieri o carabinieri, potevano essere rimandati nelle compagnie di centro. La retrocessione poteva essere ordinata per ogni mancanza reiterata, per disobbedienza, per cattiva condotta, e specialmente per ingiurie o maltrattamenti non rilevanti verso eguali o inferiori.

(77) I caporali ed i sergenti potevano essere sospesi e ridotti allo stato di semplici soldati per tempo determinato o indeterminato. Nell'uno e nell'altro caso, il punito deponava i galloni e durante la sospensione andava soggetto alle guardie, alle fatiche e a qualunque altro esercizio come soldato. Ogni sospensione veniva annunciata con ordine del giorno del reggimento e dipendeva dal comandante dare maggiore o minore pubblicità all'atto di sospensione potendo ciò eseguirsi, o nella stanza del capitano, o avanti la guardia oppure davanti il Corpo dei "bassi-ufficiali".

(78) Anche oggi, pur in un clima di conquiste sociali e civili, rimane l'odiosa differenziazione in fatto di punizioni; differenziazione assurdamente redicata come retaggio di antichi privilegi che se allora trovavano una qualsiasi giustificazione storica, data l'arretratezza delle classi inferiori, oggi è più che mai anacronistica e paradossale.

(79) BRANCACCIO N., op. cit., p. 12. Per la storia generale del periodo cfr. CANDELORO G., Storia dell'Italia moderna, Feltrinelli, Milano 1973, pp. 99 ss.; inoltre, per la storia militare sotto Carlo Felice, cfr. PIERI P., op. cit., pp. 225 ss.

(80) Ci sembra opportuno far rilevare che i pareri degli storici sulla "liberalità" del Villamarina, sono, abbastanza discordi. Il PREDARI (Primi vagiti della libertà italiana in Piemonte, Milano 1861, p. 202-203), nel delineare la figura del Villamarina pur definendolo "gran campione dei reazionari", non manca di notare che agli occhi dell'opinione pubblica, appariva come un liberale di nuovo stampo.

Dopo aver accennato al suo antagonismo nei confronti dei gesuiti, alla "persecuzione da lui mossa allo sviluppo dell'intelligenza del soldato", al divieto nelle caserme di qualsiasi occupazione letteraria conclude che il Villamarina fu "per gli uomini seri e non inconsapevoli dei suoi pensieri intimi, delle opere sue segrete e palesi, un documento ben singolare di ciò che siano i favori delle moltitudini". Sulla liberalità del Villamarina Cfr. RUSSO L., op. cit., p. 139 e ss. e il VERRI P., op. cit., p. 71 e ss., i quali riflettono il pensiero del Predari.

(81) BRANCACCIO N., op. cit., p. 222.

(82) Queste erano: il 1° battaglione cacciatori Vercelli 2° battaglione cacciatori Asti, il battaglione cacciatori, d'Ivrea. il battaglione dei volontari della cittadella di Torino, dei volontari di Alessandria dei volontari di Genova.

(83) Sulle truppe per l'ordine e la sicurezza pubblica nel Regno di Sardegna, cfr. il mio articolo Fu affidata a un corpo speciale la sicurezza pubblica nell'isola, in "La Nuova Sardegna" del 31 agosto 1978; sempre sull'argomento, vedi anche le precisazioni di Eustacchio Medda, I carabinieri reali in Sardegna, sempre su "La Nuova Sardegna" del 12 settembre 1978; e la mia ulteriore risposta, di prossima pubblicazione, ancora su "La Nuova Sardegna".

- (84) Le brigate erano così denominate: Savoia, Casale, Piemonte, Aosta, Pinerolo, Cuneo, Acqui, della Regina, e Savona.
- (85) BRANCACCIO N., op.cit., p.266.
- (86) PIERI P., op.cit., p.162.
- (87) PIERI P., op.cit., p.173.
- (88) In data 18 agosto 1440 venivano emanati i due nuovi regolamenti di disciplina militare, uno per le truppe di fanteria e l'altro per le truppe di cavalleria e di artiglieria che, insieme al nuovo Codice Penale Militare datato 28 luglio 1840, entrarono in vigore il 1 gennaio 1841. Nei due regolamenti, la parte dedicata alla disciplina propriamente detta era la stessa; mentre erano diverse le norme concernenti lo specifico servizio dell'una o dell'altra Arma. Tutto ciò avvenne fintanto che si ebbero distinti regolamenti per la fanteria e per la cavalleria (artiglieria), e cioè fino all'edizione del 1859 compresa. Cfr. anche VERRI P., op.cit., pp.33 e ss.
- (89) Regolamento di disciplina militare per le truppe di fanteria , 18 agosto 1840
- (90) Ibid., artt. 12, 152, 153, 154, 155, 156, 157.
- (91) Uno dei tanti mali che affliggeva le popolazioni in quel periodo, erano le continue scorribande dei militari presso i casolari di campagna che saccheggiavano senza remissione, commettendo ogni sorta di delitti. Per rendersi conto della gravità del fenomeno esiste, presso la biblioteca del comune di Sassari un'ampia raccolta di bandi della monarchia sabauda, tesi, appunto ad eliminare questi eccessi (Coll.AL.III.B 117, anni: 1814 e ss.).
- (92) Il fatto che DE FRANCESCHI C., op.cit., p.1537, scambi i "doveri verso il proprio stato" di militare con quelli verso lo Stato nazionale conferma che la sua "escursione [...] tra gli ingialliti volumi della nostra vecchia regolamentazione" è stata effettivamente troppo rapida !
- (93) La subordinazione doveva avere la seguente progressione:
BASS'UFFIZIALI : soldato, sotto caporale, caporale, caporale maggiore, sergente, sergente furiere, furiere maggiore UFFIZIALI : sottotenente, luogotenente in II, Luogotenente in I, Capitano in II, Capitano in I, Maggiore, Tenente colonnello, Maggiore generale, Luogotenente generale, Generale, Maresciallo.
- (94) Per un maggiore approfondimento del problema del matrimonio dei militari, cfr. BRANCACCIO N., op.cit., pp.407 e ss.
- (95) Questo castigo poteva avere la durata da uno a tre giorni, e consisteva nel far presentare il punito alla chiamata di pulizia, vestito ed armato, con lo zaino.
- (96) Il castigo consisteva nel far compiere al soldato altri turni di fatica, oltre quelli che gli competevano, fino ad un massimo di 8 turni.
- (97) La punizione veniva fatta eseguire con lo zaino o senza a seconda della gravità della mancanza. L'esercizio di punizione poteva essere ripetuto per otto volte per una sola mancanza.
- (98) I soldati puniti non potevano uscire dal quartiere, erano a disposizione dell'ufficiale di picchetto per tutte le "scopature", fatiche e chiamate straordinarie che egli ritenesse necessarie. I soldati puniti non andavano esenti dai normali turni di servizi ed il castigo poteva durare da un giorno a due mesi.
- (99) Il prevosto consisteva nel rinchiudere il punito in apposita sala, nel dormire sul "tavolazzo", nell'intervenire agli esercizi di punizione, a quelli ordinari, alle fatiche nell'interno del quartiere unitamente ai consegnati, compiendo inoltre i turni di guardia. Questo castigo poteva durare per un massimo di sette giorni. I caporali, sotto caporali e granatieri consegnati, od al prevosto non prendevano parte alle fatiche.
- (100) Un'altra sala di detenzione era destinata per coloro che venivano puniti col 6. castigo.

Costoro rimanevano rinchiusi continuamente e non ricevevano altri alimenti che il pane e acqua, meno il giovedì e la domenica, in cui era dato loro il rancio; negli altri giorni ricevevano la doppia razione di pane; in nessun caso potevano godere delle distribuzioni di vino ordinarie e straordinarie. Quando si voleva aggravare le punizioni o il punito si trattava di un "Tamburino o di altri uomini, a cui una razione sola di pane" poteva essere sufficiente, il comandante di corpo disponeva che il punito ricevesse una sola razione di pane sempre però, "che la salute del detenuto non [avesse] a riuscirne pregiudicata". La durata di questa punizione poteva estendersi fino a 30 giorni.

(101) La retrocessione da una compagnia scelta aveva luogo con il ritorno dell'individuo alla compagnia fucilieri, a cui prima apparteneva. Tale retrocessione da una compagnia doveva essere pubblicata all'ordine del giorno del Corpo, e partecipato immediatamente al Commissario di Guerra.

(102) I castighi n° 8, 9, 10 erano subiti nella stessa prigione prevista per il castigo n. 6. Il militare che veniva sottoposto a tale punizione fruiva del pane e acqua nello stesso modo che si è detto più sopra, ed aveva inoltre i ferri lunghi, corti od incrocicchiati. I primi potevano durare 8 giorni, i secondi 4 e gli ultimi 3. Agli uomini condannati ai ferri corti e incrocicchiati, dovevano però essere questi allugati due ore ogni sei e durante tutta la notte. Il militare poteva inoltre essere condannato alla progressione dei ferri, ed allora veniva fatto passare dall'uno all'altro castigo, cominciando dai ferri incrocicchiati e terminando col semplice pane ed acqua.

(103) La consegna per i bass'ufficiali consisteva nel non poter uscire dal quartiere e nell'assistere all'esercizio di punizione per far «essi medesimi l'istruzione, e coadiuvare chi n'è incaricato ». Essi non avevano lo zaino e la durata era la stessa che per i soldati e caporali.

(104) La sala di disciplina corrispondeva al prevosto dei soldati e caporali, con la variante che i bass'ufficiali non partecipavano alle fatiche e potevano dormire nel pagliericcio. I puniti venivano rinchiusi in apposita sala, dove stavano anche i bass'ufficiali puniti col pane e acqua. La durata della sala di disciplina era di sette giorni, mentre quella a pane e acqua di quindici giorni.

(105) Ogni graduato poteva essere sospeso dal suo grado per un tempo determinato non superiore a tre mesi. Il punito deponeva i distintivi di cui era fregiato e veniva passato come semplice soldato in un'altra compagnia. Svolgeva indistintamente tutti i doveri del soldato, e andava soggetto alle punizioni per il medesimo stabilite. Durante la sua sospensione non poteva uscire dal quartiere se non per servizio; la sospensione veniva annunciata al reggimento con ordine del giorno. L'aiutante maggiore di servizio riceveva, in presenza di tutti i pari grado, i distintivi del reo e pronunciava la seguente formula: «D'ordine del Signor Colonnello il N.N. (indicare il nome e il grado) è sospeso dal suo grado per (indicare il tempo) per avere (indicare la mancanza): siavi d'esempio ». Il tempo, della sospensione non veniva computato per quanto riguardava lo svolgimento dei servizi cui il punito avrebbe partecipato se non fosse stato sospeso dal suo grado. Se durante il tempo di sospensione la condotta del punito era stata repressibile la punizione veniva prolungata per altri tre, mesi.

(106) Il graduato che si rendeva indegno dell'onore conferitogli veniva rimosso dal suo grado ritornando ad essere soldato semplice. Il cerimoniale per la rimozione era più o meno simile a quello per la sospensione con la variante che il punito veniva condotto in presenza dei suoi pari grado, senza armi ed in berretto di fatica da quattro soldati armati, comandati da un caporale.

(107) Il rimprovero poteva essere fatto "in particolare" in presenza di pari grado o di ufficiali di grado superiore, al gran rapporto o "all'ordine del reggimento". Il primo poteva essere inflitto da qualsiasi superiore, il secondo da soli ufficiali superiori, il terzo dal comandante del reggimento.

Veniva inflitto per le «omissioni, e mancanze di poco rilievo per effetto di negligenza, dimenticanza, od altra causa escludente malizia, od insubordinazione ». L'abituale noncuranza, negligenza e trascuratezza nell'adempimento dei propri doveri era una delle maggiori ragioni per cui si riceveva il rimprovero in presenza d'altri.

(108) Gli arresti semplici obbligavano l'ufficiale punito a rimanere nel proprio alloggio nelle ore libere da servizi, continuando a tenere la sciabola. Gli arresti semplici potevano essere ordinati da qualsiasi superiore, ma la durata era fissata dal comandante del reggimento. Questa punizione veniva inflitta per le «reiterate negligenze, e le contravvenzioni ai regolamenti », sia riguardo alla montura che a qualunque altra prescrizione. Il colonnello ne fissava la durata.

(109) L'ufficiale punito consegnava la sciabola all'aiutante maggiore. Se aveva la sentinella alla porta lasciava per il pagamento di questa un terzo della sua paga giornaliera. Gli arresti di rigore potevano essere inflitti solo dal comandante del reggimento. Gli arresti di rigore venivano intimati per «reiterate negligenze nel servizio, mancanze di rispetto, debiti ed altre mancanze gravi ». Solo il colonnello poteva infliggere tale punizione.

(110) In esso si legge: «Gli ufficiali che escono dagli arresti, sì semplici che di rigore, devono presentarsi al colonnello all'ora che da questo vien loro prescritta per ringraziarlo. Il colonnello prescrive parimenti l'ora in cui l'ufficiale deve recarsi a far visita al superiore che lo ha punito, e ne fa avvertire ambedue. Per questa visita l'ufficiale è in montura, il superiore nella montura giornaliera....».

(111) RODOLICO N. (a cura), Storia del parlamento italiano, Palermo, 1974. E ancora, GHISALBERTI C., Storia costituzionale d'Italia, Bari, Laterza, 1974.

(112) Per un ulteriore approfondimento dell'opera del Cavour cfr. ROMEO R., Cavour e il suo tempo, Bari, Laterza, 1969.

(113) Per un approfondimento ulteriore del periodo preso in esame si veda TALAMO G., L'Italia di Cavour (1852/1861), in "Storia d'Italia", a cura di Valeri N., Torino, 1965, Vol.IV, pp.3 e ss., VALSECCHI F., L'unificazione italiana e la politica europea (1849/1859), in "Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'unità d'Italia", Milano, 1961, Vol.V, pp.721 e ss.; per gli aspetti militari, cfr. PIERI P., op.cit., 365 e ss.

(114) BRANCACCIO N., op. cit., pp. 242 e 455.

(115) Nei suoi termini essenziali, la struttura dell'esercito piemontese scesa in campo nella prima guerra di indipendenza era composta da: Stato Maggiore generale, Corpo Carabinieri Reali che comprendeva 7 divisioni di terraferma, Reggimento Cavalleggeri di Sardegna (su 4 squadroni) il quale incorporò le due divisioni carabinieri sarde. Fanteria: 10 brigate su 2 reggimenti ad eccezione della brigata guardie che per la campagna del 1849 ne ebbe 3, su 3 battaglioni ciascuno. Corpo Cacciatori Franchi: 1 battaglione su 4 compagnie nella campagna del 1848, 3 battaglioni (12 compagnie) nella campagna del 1849. Corpo Bersaglieri: 5 battaglioni su 4 compagnie ciascuno. Cavalleria: 6 reggimenti su 6 squadroni ciascuno. Per la campagna del 1849 si formarono 3 squadroni guide a cavallo. Artiglieria: artiglieria campale: 3 batterie a cavallo, 9 batterie da battaglia, 4 batterie da posizione. Artiglieria da piazza: 12 (poi 14) compagnie ordinate in 4 brigate. Brigata operai. Brigata artiglieria di Sardegna. Genio: 1 battaglione su 5 compagnie nel 1848. Per la campagna del 1849 si formò un reggimento zappatore su 2 battaglioni di 5 compagnie ciascuno. Intendenza generale dell'armata, con la cura dei servizi amministrativi. Corpo dei veterani e invalidi per i servizi di presidio.

Fonte di queste informazioni è: L'esercito italiano dal primo tricolore al primo centenario, a cura dell'Ufficio Storico dello S.M.E., Roma, 1961.

(116) A questo proposito si rimanda all'opera di GRAMSCI A., Sul risorgimento, Roma, 1967,

pp.91-93 il quale insiste molto sull'insufficienza della direzione politico militare della guerra. La stessa sconfitta di Novara sarebbe stata causata non dal fatto che la politica era penetrata nell'esercito (come sostenne a quell'epoca la Destra), ma proprio dalla incapacità di comprendere il legame tra la guerra e le aspettative di libertà.

(117) Si pensò, che un ufficiale esperto, veterano nelle guerre napoleoniche, ma ignorante dell'italiano, inesperto dei luoghi di battaglia, miope, potesse sopperire le deficienze rivelatesi nel comando piemontese nel corso della 1 campagna. Così non fu. Anche questo fatto prova l'incomprensione per il carattere "nazionale" della guerra, e la sopravvalutazione invece degli aspetti strategico militari.

(118) Sul problema Cfr. BAVA BECCARIS F., Esercito italiano, sue origini, suo successivo ampliamento, stato attuale, in Cinquant'anni di storia italiana, vol, I, Cap. X, Hoepli, Milano, 1911.

(119) BRANCACCIO N., op.cit.,p. 466.

(120) BRANCACCIO N., op.cit., pp.474 e ss.

(121) BRANCACCIO N., op.cit., p.479.

(122) Il PIERI P., op.cit., p.577, parla di 65 mila unità compresi 12 mila volontari, l'UFFICIO STORICO SME, L'esercito italiano... op.cit., pp. 72,73, parla di 76 mila volontari, comunque inferiori alle previste 85 mila unità di cui un numero imprecisato di volontari. La sola cifra che è data di conoscere con estrema esattezza si riferisce al numero dei volontari affluiti dal 15 gennaio al 25 marzo : 19.656.

(123) A questo corpo si aggiunse quello dei Cacciatori degli Appennini che comprese i volontari toscani ed emiliani affluiti successivamente al mese di marzo. Anche questo corpo fu posto sotto gli ordini di Garibaldi.

(124) PIERI P.,op.cit., p.621.

(125) Il 25 febbraio 1864 veniva emanato l'omologo regolamento per la cavalleria che entrava in vigore 1 giugno dello stesso anno. Anche per questa normativa è valido quanto detto per le precedenti.

(126) VERRI P., op.cit., p.38

(127) Regolamento di disciplina militare e d'istruzione e servizio interno per la fanteria, datato 30 ottobre 1859, art. 52

(128) Questa formula si tramanderà testualmente fino alla caduta della monarchia.

(129) Sulla storia delle bandiere del ducato di Savoia e del Regno di Sardegna Cfr. BRANCACCIO N., op. cit., p. 455 e DE SONNAZ G., Bandiere, stendardi e vessilli di Casa Savoia ecc., Torino, 1896.

(130) "Sembrirebbe, allora, lecita la partecipazione a manifestazioni politiche regolari, il che non è affatto vero nella realtà". VERRI P., op. cit., p. 46.

(131) VERRI P., op. cit., p. 51.

(132) L'articolo prevedeva che all'apparire del SS. Sacramento le truppe dovevano presentare le armi, indi porsi a ginocchi-terra.

(133) La norma faceva eccezione per le truppe della brigata Savoia, che erano reclutate,

appunto, in Savoia e che pertanto parlavano la lingua francese. L'esenzione decadde di fatto nel 1860, quando la Savoia venne ceduta alla Francia. Cfr. VERRI P., op.cit., p. 55.

(134) Il C.P.M. del 1959 aveva soppresso ogni distinzione di pene tra ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa, salvo le poche derivanti dalla differenza di stato giuridico. Esso divideva le pene in due categorie, e cioè : a) pene che non rendono indegno di appartenere alla milizia: morte col mezzo della fucilazione al petto, reclusione militare, carcere militare dimissioni (solo per gli ufficiali), rimozione del grado (solo per i sottufficiali), sospensione dell'impiego (solo per gli ufficiali); b) pene che rendono indegno di appartenere alla milizia: morte col mezzo della fucilazione alla schiena, lavori forzati a tempo o a vita, reclusione, ordinaria, degradazione militare, destituzione (solo per gli ufficiali).

Sebbene il C.P.M. nel 1859 non facesse, a differenza di quello del 1822 e del 1840, alcun rinvio ad altri testi per quanto riguardava l'esecuzione delle pene, anche il regolamento di disciplina del 1859 dettava norme circa i compiti spettanti in materia al comandante di corpo, le une perchè provvedesse effettivamente alla esecuzione (rimozione del grado, dimissioni date nelle due ipotesi, destituzione, degradazione militare), le altre perchè curasse la traduzione ai luoghi di pena dei militari condannati (carcere militare, reclusione militare). VERRI P., op.cit., p.61

(135) Il rimprovero poteva essere inflitto "privatamente" da qualsiasi superiore, oppure a "rapporto" dal co mandante di corpo. '

(136) Gli arresti semplici potevano avere la durata da uno a 30 giorni. Consistevano nel rimanere nel proprio alloggio durante le ore libere dal servizio. Non potevano essere inflitti da qualsiasi superiore, ma solo dal comandante di corpo.

(137) Gli arresti di rigore erano scontati in una apposita stanza al quartiere; avevano la durata da 5 a 60 giorni; competente ad infliggerli era il comandante di corpo. L' ufficiale punito di arresti di rigore consegnava la sciabola all 'aiutante maggiore ed era escluso da qualsiasi servizio. Alla porta della sua camera veniva posta una sentinella nel caso in cui egli tradisse il divieto di uscire o di avere colloquio con chicchessia, oppure quando il comandante di corpo lo ritenesse necessario avuto riguardo alla qualità della mancanza. Quando l'ufficiale usciva dagli arresti doveva presentarsi in grande uniforme al comandante di corpo (non è più aggiunto "per ringraziarlo") ed al superiore che lo aveva punito.

(138) La detenzione in ua fortezza andava da 1 a 6 mesi; competente ad infliggerla era il comandante della divisione o il ministro della guerra. A quest'ultimo spettava comunque, di fissarne la durata.

(139) La consegna in quartiere andava da 1 a 60 giorni; competente ad infliggerla qualsiasi superiore; la durata era fissata dal comandante di compagnia, dall'aiutante maggiore in prima o da un ufficiale superiore.

(140) La durata della sala di disciplina era da 1 a 15 giorni; competente ad infliggerla qualsiasi superiore, la durata era stabilita dal comandante di corpo.

(141) Competente ad infliggere questa punizione era il comandante di corpo, sentito il parere di una commissione di disciplina. Se trattavasi di un sottufficiale decorato al valor militare o al valor civile la competenza passava al ministro della guerra, sentito il parere della detta commissione.

(142) Unica variante rispetto ai sottufficiali era la durata: da 1 a 90 giorni.

(143) La durata era da 1 a 8 giorni se in una sala, da 1 a 5 se in una cella; competenti ad infliggerla era ogni superiore, a fissarne la durata il comandante di corpo. I puniti partecipavano ai servizi del proprio turno, dormivano sul tavolaccio e ricevevano il normale ordinario.

(144) Durata: da 5 a 30 giorni in una sala, da 4 a 20 se in una cella; competente ad infliggerla: il

comandante di corpo. I puniti erano alimentati con la sola razione di pane, salvo il giovedì e la domenica in cui ricevevano il vitto normale. Dormivano sul tavolaccio ed erano esclusi da qualsiasi servizio.

(145) Per un massimo di 5 chiamate. Tutti i superiori potevano infliggere questo castigo; la durata era fissata da chi l'aveva inflitto, se ufficiale, altrimenti dall'ufficiale di settimana.

(146) Per un massimo di 5 giorni. Stessa competenza che per la punizione precedente.

(147) Da 1 a 10 esercizi di punizione; la durata da 1 a 2 ore in tutti i giorni, salvo i festivi. Stessa competenza che per le punizioni precedenti.

(148) La durata della consegna era da 1 a 90 giorni, competente ad infliggerla qualsiasi superiore; a fissarne la durata il superiore che l'aveva inflitta se capitano o aiutante maggiore in prima, il comandante della compagnia negli altri casi.

(149) La prigione semplice andava da 1 a 9 giorni se in una sala, da 1 a 5 giorni se in una cella; poteva essere inflitta da qualsiasi superiore, ma la durata era stabilita dal comandante del corpo.

(150) La prigione di rigore andava da 5 a 30 giorni se in una sala, da 4 a 20 se in una cella, competente ad infliggerla e stabilirne la durata era il comandante di corpo.

(151) I ferri corti potevano andare da 1 a 4 giorni.

(152) I ferri incrociati da 1 a 3 giorni, imponibili soltanto in unione alla prigione di rigore, competenti il comandante di corpo o un ufficiale superiore. Andavano allungati per 2 ore ogni 6 e tolti dal contrappello alla sveglia. Potevano, inoltre, essere sostituiti da un altro strumento più semplice che teneva stretti assieme i pollici delle mani.

(153) La retrocessione da scelto era stabilita solo dal comandante di corpo.

(154) Cfr. MOLFESE F., Storia del brigantaggio, dopo l'Unità, Milano, 1964.

(155) Voce: Brigantaggio, in "Grande Enciclopedia Vallardi", Vol. III, Milano, 1968.

(156) "I primi 15 anni dell'esercito italiano", op.cit., "Rivista militare", p. 15.

(157) In maniera che vi fosse minor bisogno di maggiori, tenenti-colonnelli e colonnelli, PIERI P., op.cit., p. 747.

(158) Le cifre sono arrotondate al milione.

(159) Le cifre sono arrotondate al milione.

(160) Elaborazione dell'articolo "I primi 15 anni dell'esercito italiano" nella "Rivista militare" anno IC n. 1 gennaio-febbraio '76 p. 19 su fonte "Il bilancio italiano nel 1 Cinquantennio" edito dal ministero del Tesoro nel 1911.

(161) Una copia dell'edizione originale è reperibile presso la biblioteca dell'Ufficio Storico dello S.M.E. copia di una ristampa varianti intervenute sta nella biblioteca dell'Istituto geografico militare in Firenze, mentre la copia di cui ci siamo serviti, 4 edizione dell'aprile 1877, è reperibile presso la biblioteca dell'Università degli Studi di Sassari.

(162) VERRI P., op.cit., p.76.

(163) E precisamente :

- . Allegato n.1 Regolamento sull'uniforme;
- . " n.2 Regolamento sulle licenze;
- . " n.3 Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici;
- . " n.4 Istruzioni nelle ispezioni;
- . " n.5 Istruzioni per il riparto delle compagnie, squadrone e batterie;
- . " n.6 Istruzioni per il governo dei cavalli;
- . " n.7 Istruzioni per la scuola dei corpi;
- . " n.8 Istruzioni per le concessioni degli attendenti;

- . " n.9 Legge e regolamento nei matrimoni militari;
- . " n.10 Istruzioni circa l'impiego della truppa;
- . " n.11 Leggi e disposizioni nello stato degli ufficiali;
- . " n.12 Regolamento per le compagnie di disciplina;
- . " n.13 Legge e regolamento sull'avanzamento nell'esercito;
- . " n.14 Legge e disposizione nelle punizioni;
- . " n.15 Disposizioni per il conferimento delle decorazioni al valor militare;
- . " n. 16 Disposizioni per il conferimento ai militari delle decorazioni negli ordini di SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia e della medaglia mauriziana;
- . " n.17 Disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni all'arma dei reali Carabinieri.

(164) Si diceva infatti che: "L'esercito [era] istituito per sorreggere il trono, tutelare le leggi e le istituzioni nazionali per la guerra ovunque [venisse] dal sovrano ordinato, difendere sino all'estremo onore l' indipendenza della Patria".

(165) La formula era identica a quella del 1859, ma non conteneva norme sul cerimoniale per prestarla sia individualmente che collettivamente.

(166) Per diritti deve intendersi essenzialmente quelli spettanti a ciascuno di «esercitare l'autorità e la libertà d'azione che gli competono e che determinano il grado della sua responsabilità »(art.21).

(167) La gerarchia era divisa nelle seguenti categorie:

- Truppa:

1. Soldato, apputato, ed allievo carabiniere;
2. Caporale, caporale furiere, e carabiniere;
3. Caporale maggiore, e apputato dei reali carabinieri;
4. Sergente e vice-brigadiere dei reali carabinieri;
5. Furiere, e brigadiere dei reali carabinieri;
6. Furiere maggiore;
7. Maresciallo d'alloggio dei reali carabinieri (ordinario, capo e maggiore).

- Ufficiali:

8. Sottotenente;
9. Tenente;
10. Capitano;
11. Maggiore;
12. Tenente-colonnello;
13. Colonnello;
14. Maggiore generale;
15. Tenente generale;
16. Generale d'esercito.

(168) Le norme per presentare i reclami erano analoghe a quelle del 1859

(169) Cfr., VERRI P.,op.cit.,p. 94. Il paragrafo 38 venne però abrogato con l'Atto n. 64 del 1876.

(170) Questa norma correggeval'errore concettuale del testo precedente. Nel regolamento del 1859, sembrava infatti lecita la partecipazione a manifestazioni politiche regolari.

(171) Cfr. Allegato n.1 al Regolamento di disciplina militare, Anno 1872.

(169) Cfr., VERRI P.,op.cit.,p. 94. Il paragrafo 38 venne però abrogato con l'Atto n. 64 del 1876.

(170) Questa norma correggeval'errore concettuale del testo precedente. Nel regolamento del 1859, sembrava infatti lecita la partecipazione a manifestazioni politiche regolari.

(171) Cfr. Allegato n.1 al Regolamento di disciplina militare, Anno 1872.

(172) Ibid. pp.42 - 43. Per l'effettiva compilazione degli specchi caratteristici, il regolamento rimandava all'allegato n.3, Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici.

(173) Ibid. artt.43-47-100-104-105-111-118.

(174) Il rimprovero semplice poteva essere inflitto all'ufficiale da qualunque suo superiore per omissioni e mancanze poco rilievo.

(175) Gli arresti semplici potevano, in generale, essere inflitti da qualunque superiore per negligenze o mancanze leggere, recidive per trasgressione notevole ai doveri di ufficiale. L'ufficiale posto agli arresti semplici doveva rimanere nel proprio alloggio, in tutte le ore libere del servizio. L'ufficiale che eludeva gli arresti semplici incorreva in quelli di rigore e, in "caso di recidività, veniva punito con la detenzione in fortezza. Gli arresti semplici potevano essere sussidiari agli arresti di rigore purché la durata totale della punizione non eccedesse i 90 giorni. Il comandante di corpo ne fissava la durata.

(176) Il rimprovero solenne era inflitto dal comandante di corpo in presenza di tutti gli ufficiali di grado inferiore e superiore a colui che lo doveva subire. Avevano luogo a questa punizione: la recidività abituale a mancare, l'abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri e il contegno in servizio e fuori servizio, non conforme alla dignità di ufficiale. Questa punizione poteva essere sussidiaria agli arresti di rigore.

(177) Gli arresti di rigore venivano inflitti soltanto dal comandante di corpo o distaccamento, da un ufficiale generale o dal comandante del presidio, purché questi non fosse inferiore al grado di maggiore. Questa punizione era inflitta per ragioni gravi, infrazioni ai regolamenti e agli ordini superiori, per mancanze gravi o ripetute nel servizio, per notevoli infrazioni delle regole di contegno, e per mancanze contro il decoro e la propria dignità; separatamente, poi, per la frequenza nel far debiti. L'ufficiale punito con gli arresti di rigore era escluso da qualunque servizio (salvo poche eccezioni) e doveva rimanere nella propria abitazione o nella camera a ciò assegnategli in quartiere; non poteva uscire, né avere colloquio con chicchessia, eccetto con gli ufficiali superiori per motivi di servizio. L'ufficiale che era sotto l'imputazione di un reato, gli veniva assegnata una camera in caserma, nella quale o era rinchiuso a chiave oppure gli veniva collocata una sentinella alla porta.

(178) Gli arresti in fortezza erano inflitti dal comandante della divisione, dal comandante generale o dal ministro della guerra. In ogni caso il fissare la durata dipendeva dal ministro della guerra. Essi erano inflitti per le mancanze più gravi e quando gli altri mezzi di correzione erano riusciti insufficienti. L'ufficiale cui era inflitta questa punizione doveva recarsi, sulla sua parola d'onore, nella fortezza ove doveva essere rinchiuso. Ivi giunto, si presentava al comandante della fortezza e gli consegnava la propria sciabola. Doveva rimanere nella sua stanza e solo nelle ore stabilite dal comandante poteva circolare, ma solo all'interno della fortezza.

(179) Ibid. art.164, pp. 191-192;

(180) La punizione era sussidiaria alla consegna in quartiere, alla sala di disciplina semplice e a quella di rigore.

(181) Poteva essere inflitta da qualunque superiore, ma la durata era fissata dal comandante di battaglione cui apparteneva il punito. Veniva inflitta per negligenza o mancanze leggere e non recidive e poteva essere sussidiaria alle punizioni n. 3,4,5.

(182) Poteva essere inflitta da qualunque ufficiale ma la durata era fissata dal comandante del

corpo o dall'ufficiale a lui superiore che l'aveva inflitta. Veniva inflitta per mancanza alla disciplina ed al servizio, di qualche gravità, ma non recidiva; ed anche per mancanze leggere, ma più volte ripetute. Poteva essere sussidiaria alla sala di disciplina di rigore purché la durata totale, non fosse eccedente di 45,giorni. Durante la notte il punito aveva a disposizione il proprio letto. Il vitto era lo stesso come se fosse stato fuori, ma non poteva procurarsene in più.

Scontata la punizione, il sottufficiale, presentato al comandante di battaglione e di corpo, veniva portato avanti al proprio comandante di compagnia; ogni giorno, però, facendo tappa, campo o accantonamento (in marcia i sottufficiali puniti marciavano con la propria compagnia) si consegnavano subito al sergente di polizia per entrare nel luogo destinato a sala di punizione e disciplina. Potevano fumare, scrivere e tenere libri.

183) Non poteva che essere inflitta dal comandante del corpo e da chi gli sia superiore e solo loro ne determinavano la durata. Questa punizione veniva inflitta per mancanze gravi alla disciplina, al servizio e per meschinità. Il punito non poteva fumare, avere libri e l'occorrente per scrivere. Poteva ascire per un ora al giorno ma solo per motivi d'igiene e a discrezione del comandante del corpo. Le altre disposizioni previste per la sala di disciplina semplice erano valide anche per quella di rigore.

(184) Per il rimprovero solenne dei sottufficiali non si hanno sostanziali variazioni da quanto detto per gli ufficiali. Cfr. nota 176.

(185) Competente ad infliggerla e a fissarne la durata era il comandante di corpo. Il punito perdeva momentaneamente i distintivi e l'autorità del grado; veniva trasferito ad un altro corpo, ove prestava tutti i servizi del soldato e fruiva dello stesso ordinario dei soldati, rimanendo, inoltre, consegnato in quartiere per tutta la durata della punizione. Il periodo della punizione era valido ai fini dell'anzianità di servizio, ma non per quella di grado.

(186) Per questa punizione, il sottufficiale veniva reso alla condizione di soldato. La retrocessione dal grado poteva essere inflitta dal comandante del corpo previo parere affermativo di una apposita commissione di disciplina e approvazione del comandante della divisione.

(187) La consegna in quartiere poteva essere inflitta da qualunque superiore; la durata era stabilita; se nell'ambito della compagnia, dal comandante della medesima; se di compagnia diversa, dal comandante di corpo. Questa punizione era inflitta per negligenze in servizio e mancanze disciplinari, purché lievi e non recidive. Soltanto ai comandanti di corpo o distaccamento, ai comandanti di brigata, presidio o divisione, ai comandanti generali e al ministro della guerra era riservata facoltà di consegnare interi corpi ai reparti di truppa ad essi dipendenti. La consegna in quartiere poteva essere sussidiaria della prigione semplice e di quella di rigore.

(188) La prigione semplice poteva essere inflitta da qualunque superiore. Quella di rigore dal comandante di corpo o da altro ufficiale a lui superiore. La durata di entrambe era fissata dal comandante del corpo, o dall'ufficiale a lui superiore, che le avesse inflitte. La prigione semplice era inflitta per mancanza di servizio di disciplina o altra specie, ma di qualche gravità. Per mancanze più gravi od in caso di recidività si ricorreva alla prigione di rigore. La prigione semplice poteva essere sussidiaria di quella di rigore. I puniti della prigione di rigore venivano esclusi da ogni servizio ed esercitazione; non ricevevano altro vitto che la razione di pane (compreso il quarto da zuppa). D'inverno i puniti potevano, a discrezione del comandante del corpo, avere in cella una coperta oltre il proprio cappotto o pastrano. Era vietato ogni colloquio così come gli schiamazzi, canti, giochi, rumori, fumare o accendere fuoco o lume. Sempre a discrezione del comandante di corpo i puniti potevano essere fatti uscire, massimo per un'ora,

per motivi d'igiene. I puniti di prigione nei giorni di marcia ricevevano l'ordinario, ma in quelli di fermate il solo pane.

(189) Veniva annunciata con un ordine del giorno. Era ordinata dal comandante del corpo ed il retrocesso tornava ad essere soldato semplice. Queste punizioni venivano inflitte per le mancanze gravissime. La retrocessione veniva applicata anche quando il caporale o appuntato si sposavano in opposizione all'assenso del ministro della guerra.

(190) Questa punizione poteva essere inflitta da qualunque superiore per le mancanze lievi e non recidive. La durata veniva stabilita da chi l'infliggeva, se ufficiale; od altrimenti dall'ufficiale comandante del plotone cui il soldato punito apparteneva.

(191) Per la consegna in quartiere dei soldati è valido quanto detto per i caporali. Cfr. nota 187.

(192) Anche per la prigione di rigore rimane valido quanto detto per i caporali. Cfr. nota 188.

(193) Anche per la retrocessione da appuntato è valido quanto già spiegato a proposito della retrocessione da caporale. Cfr. nota 189.

(194) Questa punizione veniva inflitta dal comandante del corpo, previo il parere di una commissione di disciplina e veniva annunciata all'ordine del giorno. La permanenza alla classe di punizione, poteva variare tra quattro e diciotto mesi; la sua durata dipendeva dalla condotta del punito. Veniva inflitta a quei soldati che con ripetute mancanze si dimostravano insensibili ai mezzi correttivi ordinari e a coloro che si sposavano senza l'assenso del ministro della guerra; in questo caso, però, non era necessario il parere della commissione di disciplina. Gli assegnati alla classe di punizione continuavano ad essere in forza e a prestar servizio alla propria compagnia, ma erano considerati in stato permanente di punizione, e come tali:

- erano permanentemente consegnati in quartiere;
- esclusi da qualunque specie di licenza, salvo la convalescenza;
- non potevano fregiarsi di alcun distintivo o medaglia;
- perdevano temporaneamente il soprassoldo assegnato alle medaglie;
- non potevano essere assegnati a incarichi speciali;
- per ogni mancanza gli veniva assegnata una punizione di maggior grado che non agli altri soldati;
- la durata della prigione semplice e di rigore poteva essere raddoppiata;
- la durata minima della classe di punizione era 4 mesi.

Dopo 18 mesi i puniti che non si fossero ravveduti passavano definitivamente alle compagnie di disciplina.

(195) I militari di truppa che si macchiavano di colpe che avevano carattere indecoroso, come pederastia, tentativo di stupro, camorra, indelicatezza, pubblica mendicazione, infermità simulata per aver la riforma e simili, quando siffatte colpe non rientravano nel dominio della legge penale. Coloro che si rendevano colpevoli di propositi o mene sovversive contro le patrie istituzioni, o partecipavano direttamente o indirettamente a qualche associazione avversa alle predette istituzioni; quando però tali colpe non erano punibili o punite come reati. Il passaggio alle compagnie di disciplina era proposto, previo il parere affermativo di una commissione di disciplina, dal comandante del corpo al comandante di divisione, ed a quest'ultimo spettava la decisione. Le norme per il passaggio alle compagnie di disciplina e le regole speciali di disciplina e di governo di queste compagnie venivano stabilite dal Regolamento per le compagnie di disciplina. Allegato n.12.

(196) VERRI P., op. cit., pp. 12 e 105.

(197) Ibid., libro III, artt. 186-189.

(198) L'encomio semplice consisteva nella lode data dal superiore all'inferiore, sia per

particolare diligenza od intelligenza adoperata nell'adempimento dei suoi doveri o nell'esecuzione di un ordine.

(199) L'encomio solenne consisteva, invece, nella lode esemplarmente pubblicata all'ordine del giorno del reggimento, brigata, presidio, divisione, comando generale, o dell'esercito, per ordine dell'autorità militare competente. L'encomio solenne era, naturalmente, tanto più importante, quanto più era estesa la pubblicazione.

(200) Il militare premiato con la menzione onorevole al valor militare era nominato all'ordine del giorno dell'esercito, ovvero sul Bollettino delle nomine o promozioni degli ufficiali dell'esercito e riceveva un certificato di tale onorificenza, firmato, per ordine di S.M. il Re, dal ministro della guerra. La menzione onorevole era attribuita per quegli atti di bravura, i quali senza avere gli estremi richiesti per conseguire una decorazione al valor militare, tuttavia meritavano particolare distinzione.

(201) Cfr., Disposizioni per il conferimento delle decorazioni al valor militare, Allegato n. 15.

(202) Cfr. Allegato n. 15.

(203) Cfr. Legge e regolamento dell'avanzamento nell'esercito, Allegato n. 13.

(204) Cfr. Allegato n. 13.

(205) La rafferma col premio veniva concessa con particolare disposizione di legge annessa a quelle per il reclutamento.

(206) Cfr. Legge e disposizioni sullo stato degli ufficiali, Allegato n.11 e Leggi e disposizioni sulla giubilazione e sulle punizioni militari, Allegato n. 14,

(207) Cfr. Disposizioni sul conferimento ai militari delle decorazioni della Corona d'Italia e dei SS. Maurizio e Lazzaro e della medaglia Mauriziana, Allegato n.16.

(208) Cfr. Allegato n.16.